

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 283/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

il 17 novembre 2015

Misure urgenti in materia di personale

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prevede misure urgenti necessarie alla risoluzione di alcune problematiche riguardanti la gestione del personale regionale.

Nell'articolo 1 viene data interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, al fine di omogeneizzare l'applicazione della normativa regionale con quella nazionale concernente l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e l'equo indennizzo a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

Nell'articolo 2, commi 1 e 2, viene rivisitata la normativa concernente lo straordinario elettorale al fine di consentire la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario anche al personale regionale impiegato a supporto dell'attività elettorale connessa all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, i cui oneri gravano sulla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976. Viene abrogata la vigente normativa (articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979). Nel comma 3 si prevede, anche al fine di rispondere a particolari esigenze organizzative e funzionali allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione regionale, l'estensione della deroga dell'omnicomprensività del trattamento retributivo al personale incaricato non dirigente per attività che eccedono quelle dell'incarico attribuito o per il superamento dei limiti al lavoro straordinario contrattualmente previsti.

Nell'articolo 3, al fine della valorizzazione del personale del comparto di contrattazione regionale, sono stanziati le risorse per il completamento delle progressioni professionali riguardanti il periodo 2007-2013, che determinano effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 4 riguarda gli uffici ausiliari degli organi di direzione politica. In considerazione della soppressione, per effetto dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2014, delle funzioni di studio, di ricerca e di consulenza, le medesime funzioni previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000 sono attribuite al Capo dell'Ufficio di gabinetto; al medesimo è attribuita la gestione del personale assegnato a detti uffici. Nel comma 2 si specifica che la portata dell'articolo 27, commi 1, lettera d) e 2, lettera d), della legge regionale n. 32 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la composizione degli uffici di gabinetto, non comprende i dipendenti incaricati della guida delle autovetture assegnate al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale. Nel comma 3, ai fini di colmare una carenza normativa, è stabilita la misura dell'indennità di gabinetto spettante al personale cui non si applica il CCRL.

L'articolo 5 attribuisce alla contrattazione collettiva regionale 2013-2015 le risorse finalizzate ad avviare una fase contrattuale per la definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile. Le risorse ammontano ad euro 160.000 e sono attribuite a decorrere dall'anno 2015. Gli effetti economici decorrono, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015, dal 30 luglio 2015.

L'articolo 6 stabilisce la misura dell'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari. Per effetto della soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, intervenuta con la legge regionale n. 24 del 2014, è venuto meno il riferimento alla quantificazione dell'indennità in questione. Viene pertanto ripristinata rapportandola a quella precedentemente in godimento (60 ore di lavoro straordinario ridotte del 10 per cento per effetto del comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012).

L'articolo 7 è relativo alla copertura finanziaria della legge.

L'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnica

di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modifiche e integrazioni

In risposta alla la nota di codesta Commissione consiliare n. 8798 del 20 settembre 2016, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 bis si compone di sei commi con cui s'intende recepire nell'ordinamento regionale alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i commi da 1 e 5 prevedono, al fine del superamento del precariato nel sistema Regione, disposizioni per l'attivazione di un piano straordinario di assunzioni del personale non dirigente, da attuarsi nel rispetto delle dotazioni organiche e del fabbisogno delle amministrazioni.

Ai sensi del comma 2, è interessato a tale piano straordinario il personale non dirigente che, dal 1° gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge, abbia svolto attività per almeno trentasei mesi anche non continuativi nelle amministrazioni del sistema Regione. A tal fine la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, deve approvare la specifica ricognizione del personale avente maturato i predetti requisiti.

Il comma 3 esclude dalla ricognizione il personale impiegato in attività di formazione nei centri regionali di formazione professionale, gli addetti stampa e il personale in forza negli uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente o degli assessori regionali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione del piano straordinario, il comma 4 rimanda al disposto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, in base al quale "Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale, ivi compreso quello proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l'Amministrazione regionale, è sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia".

Il piano straordinario coinvolge circa 140 unità in tutto il sistema Regione.

In particolare, nell'Amministrazione regionale è stimato che sono interessate 94 unità il cui onere per la stabilizzazione, quantificato in euro 4.750.000, assorbe circa l'80 per cento dell'intera capacità assunzionale prevista nel bilancio regionale per il triennio 2016-2018, destinata al reclutamento tramite mobilità e concorso pubblico e, pertanto, merita un momento di ulteriore approfondimento in considerazione del progressivo invecchiamento e conseguente pensionamento degli organici del sistema Regione.

Negli enti/agenzie regionali, invece, sono interessate circa 46 unità il cui onere a regime è quantificato in circa euro 2.250.000.

Il comma 5, inoltre, prevede la proroga, fino al completamento delle procedure di cui al comma 4, dei contratti dei lavoratori attualmente in servizio per garantire la continuazione delle funzioni.

Un mitigamento del gravoso impatto della disposizione in esame sul piano delle assunzioni per il prossimo triennio si potrebbe realizzare attraverso l'approvazione di una disposizione che prevedesse:

- una stabilizzazione graduale in un arco temporale pluriennale;
- la proroga dei contratti in essere per tutti i lavoratori in possesso dei requisiti fino al completamento del piano di stabilizzazione;
- il contemporaneo svolgimento di procedure concorsuali che consentano l'acquisizione di nuovo personale per rispondere alle esigenze più urgenti del sistema Regione.

Di seguito è riportata una proposta alternativa sulla quale aprire un confronto:

Emendamento articolo 6 bis "Misure per il recepimento di orientamenti giurisprudenziali"

1. Al fine di far fronte al fenomeno del precariato nell'ambito della pubblica amministrazione, in linea con l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché per sopperire alle effettive carenze di personale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di limiti assunzionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, è approvato un piano pluriennale per il superamento del precariato, definito nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto sulla base di una ricognizione del personale non dirigente delle amministrazioni del sistema Regione, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in servizio presso le medesime amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto nell'ultimo quinquennio attività per almeno trentasei mesi anche non continuativi, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulla base di procedure selettive pubbliche di natura concorsuale. Il piano contiene l'elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ordinati sulla base dei periodi di servizio prestato.

3. La ricognizione di cui al comma 2 non comprende il personale impiegato in attività di formazione nei CRFP e quello con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, nonché il personale di cui alla normativa in materia di uffici di gabinetto o delle strutture ausiliarie del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

4. Nella programmazione triennale del fabbisogno i posti da destinare al reclutamento sono ripartiti assegnando il venti per cento alla mobilità ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 31 del 1998, il 40 per cento all'inquadramento a domanda dei lavoratori di cui al comma 2 e il 40 per cento ai concorsi pubblici, con riferimento ai quali opera la riserva prevista dall'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 in favore del personale di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, qualora i posti disponibili per l'inquadramento a domanda siano inferiori ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, si attinge sino all'esaurimento degli aventi diritto dall'elenco di cui al comma 2 medesimo, dando preferenza ai lavoratori sulla base del periodo di servizio prestato presso le amministrazioni del sistema Regione.

Fino al completamento dell'inquadramento a domanda del personale di cui al comma 2 sono autorizzati la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i lavoratori aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per accedere al medesimo inquadramento.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente e relatore - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI
Oscar - DEMONTIS - DERIU - FLORIS

pervenuta il 9 novembre 2016

La Prima Commissione ha iniziato la discussione generale e l'esame degli articoli del disegno di legge nella seduta del 12 luglio 2016. Nella medesima seduta ha concluso l'esame degli articoli e ha inviato il testo al parere finanziario. In seguito all'espressione del parere finanziario, pervenuto il 20 luglio 2016, nelle successive sedute la Commissione ha discusso alcuni emendamenti anche al fine di adeguare il testo ai rilievi presenti nel parere medesimo.

Nella seduta del 9 novembre 2016, infine, la Commissione ha approvato un unico articolo del disegno di legge da trasmettere all'Aula, dopo aver stabilito di stralciare i restanti articoli tra i quali, in particolare, quelli relativi al precariato che ha deciso di discutere congiuntamente alla Seconda Commissione permanente.

Il testo approvato dalla Commissione, composto da due articoli, è finalizzato ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie per adeguare le vigenti disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1 riguarda le progressioni professionali. La disposizione è finalizzata a valorizzare il personale del comparto di contrattazione regionale.

In particolare nel comma 1 sono previste le risorse per il completamento delle progressioni professionali riguardanti il periodo 2007-2013, che determinano effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel comma 2 è disciplinato l'adeguamento della modalità di alimentazione dei fondi per le progressioni professionali del personale del comparto di contrattazione regionale a quella prevista dai contratti nazionali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mediante l'iscrizione, nei relativi fondi, delle economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo conseguito al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio nell'anno precedente.

Il comma 3 destina alle progressioni professionali, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in annualità pregresse, ulteriori risorse, pari a euro 4.652.000, di cui 2.185.000 a regime, da spalmarsi nel triennio 2016-2018.

Il comma 4 individua i criteri per la determinazione delle risorse di cui al comma 3 da parte degli enti e delle agenzie del comparto di contrattazione regionale, sulla base di un apposito parametro definito dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore.

La Terza Commissione, nella seduta del 19 luglio 2016, ha espresso l'allegato parere con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Parere della terza Commissione sul disegno di legge n. 283 (Misure urgenti in materia di personale)

Ai fini della verifica consiliare della fattibilità finanziaria degli interventi previsti nel disegno di legge in esame, la Commissione segnala alla Commissione di merito l'opportunità di acquisire dalla Giunta regionale la prescritta relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture. Al riguardo, fa presente che, con specifico riferimento alle disposizioni legislative sul pubblico impiego, il comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 stabilisce per la relazione tecnica il seguente contenuto obbligatorio: un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento; i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Ciò premesso, con esclusivo riferimento ai profili finanziari del provvedimento, la Commissione segnala le seguenti criticità.

Articolo 6 bis (Misure per il superamento del precariato)

La norma non reca una quantificazione degli oneri e non fa accenno alle modalità di copertura finanziaria degli stessi. Né varrebbe affermare che tale valutazione è assente perché condizionata alla previa ricognizione della platea di soggetti interessati che la Giunta è chiamata ad approvare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per giurisprudenza costante, infatti, le leggi che introducono nuove spese devono recare contestualmente un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura non essendo consentito il rinvio ad un momento successivo, vale a dire a una copertura finanziaria ex post. Ferma restando quindi la necessità di acquisire la richiamata relazione tecnica per verificare l'impatto finanziario della fattispecie e di individuare un'idonea copertura finanziaria, la Commissione suggerisce alla Prima Commissione di inserire al comma 3 dopo la parola: "Giunta regionale" le seguenti parole: ", nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ".

Articolo 6 quater (Ricerca scientifica sanitaria)

La Commissione suggerisce di inserire dopo le parole: "Azienda ospedaliera Brotzu" le seguenti parole: "nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie".

Articolo 6 quinquies (Applicazione dell'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016)

La Commissione suggerisce di inserire dopo le parole: "L'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione" le seguenti parole: ", nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti assunzionali vigenti,".

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente Foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

(soppresso)

2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

Art. 2

Art. 2

Lavoro straordinario

Lavoro straordinario

1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali nonché delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, può autorizzare il personale non dirigente dell'Amministrazione regionale ad effettuare, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, lavoro straordinario sino ad un

(soppresso)

massimo individuale di ottanta ore mensili e, comunque, sino ad un massimo di ottomila ore complessive nel periodo compreso tra i novanta giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.

2. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è abrogato.

3. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.

Art. 3

Completamento progressioni professionali

1. Al fine di consentire il completamento delle progressioni professionali dell'anno 2013 al personale dell'Amministrazione regionale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli enti, istituti e agenzie del comparto regionale di contrattazione sono stanziati, a decorrere dal 2015, risorse per complessivi euro 330.000 da ripartirsi tra le amministrazioni del comparto regionale con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

2. Le progressioni di cui al comma 1 rivestono per gli anni 2013 e 2014 esclusivamente carattere giuridico e possono essere riconosciute unicamente al personale che non ha beneficiato di progressioni professionali con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007.

3. L'Ente acque della Sardegna e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa sono autorizzati a stanziare risorse per le finalità di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 3

Progressioni professionali

1. Nel fondo per la contrattazione collettiva di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), a valere sulle disponibilità di cui alla missione 01 - programma 10, è autorizzata la spesa di euro 660.000 per l'anno 2016 di cui euro 330.000 a regime finalizzate al completamento delle procedure per le progressioni professionali riferite all'anno 2013; per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici. L'Ente acque della Sardegna e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa sono autorizzati a stanziare risorse per tale finalità nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.

2. A decorrere dall'anno 2016, al fine di adeguare la dotazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, istituti, agenzie e aziende del comparto regionale di contrattazione a quella prevista nell'ambito delle amministrazioni del pubblico impiego, negli stessi confluiscono, a regime, le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti

cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente (missione 01 - programma 10). Le economie decorrenti nel 2016, concernenti il personale cessato nel 2015, valutate in euro 1.036.000 sono imputate sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10.

3. In sede di prima applicazione del comma 2, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in annualità pregresse, sono altresì destinati alle progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale ulteriori risorse per complessivi euro 4.652.000, di cui euro 964.000 a decorrere dal 2016, euro 539.000 a decorrere dal 2017 e euro 682.000 a decorrere dal 2018, a valere sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01-programma 10.

4. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 4

Uffici ausiliari degli organi di direzione politica e indennità di gabinetto

1. Le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono esercitate dal componente dell'ufficio di gabinetto di cui all'articolo 27, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni; allo stesso componente è assegnato il personale di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

2. L'unità di personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9 (Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza dell'Amministra-

Art. 4

Uffici ausiliari degli organi di direzione politica e indennità di gabinetto

(soppresso)

zione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, non è ricompresa tra quelle previste dall'articolo 27, commi 1, lettera d) e 2, lettera d), della legge regionale n. 32 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al personale assegnato agli uffici di gabinetto per il quale non si applica il contratto collettivo regionale di lavoro compete un'indennità di gabinetto determinata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 32 del 1988, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Contrattazione collettiva regionale

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1988, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, a decorrere dall'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.

Art. 6

Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è rapportata all'importo corrispondente a 54 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione

Art. 5

Contrattazione collettiva regionale

(soppresso)

Art. 6

Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

(soppresso)

Art. 7

Norma finanziaria

della presente legge sono valutati in euro 45.000 annui per l'articolo 1, in euro 330.000 annui per l'articolo 3 ed in euro 160.000 annui per l'articolo 5. Essi gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

(soppresso)

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.01.002

capitolo SC01.0008

2015	euro	535.000
2016	euro	535.000
2017	euro	535.000

in aumento

UPB S01.02.003

capitolo SC01.0201

2015	euro	30.000
2016	euro	30.000
2017	euro	30.000

capitolo SC01.0222

2015	euro	15.000
2016	euro	15.000
2017	euro	15.000

capitolo NI

Fondo da ripartire per il completamento delle progressioni professionali dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle agenzie e degli istituti del comparto di contrattazione regionale

2015	euro	330.000
2016	euro	330.000
2017	euro	330.000

capitolo SC01.0216

2015	euro	160.000
2016	euro	160.000
2017	euro	160.000

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 8

Entrata in vigore

(identico)